

Accertamento soci società cancellata: la Cassazione fa chiarezza

SINTESI OPERATIVA

La cancellazione o il fallimento della società non travolgono automaticamente l'accertamento notificato ai soci per utili non dichiarati in una società a ristretta base. La presunzione di distribuzione e la responsabilità del socio seguono un procedimento autonomo: il vizio dell'atto societario rileva solo se incide sostanzialmente sulla pretesa, non per trascinamento. I debiti possono trasferirsi entro i limiti dell'articolo 2495 del Codice civile, mentre le sanzioni non si trasmettono. La difesa deve distinguere società e socio, verificando patrimonio ricevuto.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

IL CASO E LA QUESTIONE CENTRALE

La vicenda da cui nasce la pronuncia riguarda un accertamento induttivo su presunti ricavi non dichiarati, risalente a un periodo in cui la società era ancora operativa – prima del fallimento e prima della cancellazione. L'ufficio aveva contestato la mancata emersione di utili, imputandone la quota ai soci come redditi di capitale. Il giudice di merito aveva ritenuto che l'invalidità dell'atto contro la società travolgesse, per effetto di trascinamento, anche quello personale dei soci. La Cassazione smonta questa logica con precisione chirurgica.

LA PRESUNZIONE DI DISTRIBUZIONE NELLE SOCIETÀ A RISTRETTA BASE

Per capire la portata della decisione, occorre richiamare la presunzione che sta alla base di tutto. Nelle società di capitali con pochi soci – quelle che la giurisprudenza chiama a ristretta base partecipativa, di solito con non più di 5-6 partecipanti – esiste un principio consolidato: i maggiori ricavi accertati in capo all'ente si presumono distribuiti tra i soci. Non è una presunzione legale assoluta. È una presunzione semplice, che ammette prova contraria, ma l'onere di fornirla grava sul contribuente.

Il ragionamento sottostante ha una sua logica. In una srl con due o tre soci, dove gli stessi soggetti detengono le quote e gestiscono l'azienda, è fisiologico che le risorse prodotte dall'attività finiscano nelle tasche di chi partecipa. Per questo, l'accertamento nei confronti del socio non necessita della prova diretta dell'avvenuta distribuzione: basta la dimostrazione dei maggiori ricavi in capo alla società. La Cassazione ha ulteriormente precisato – con la sentenza n. 32742 del 16 dicembre 2025 – che gli utili extracontabili sono imputabili esclusivamente al soggetto che riveste la qualità di socio **al momento della chiusura dell'esercizio sociale**.

VIZIO FORMALE O SOSTANZIALE: LA DISTINZIONE CHE CAMBIA TUTTO

La Cassazione consolida con chiarezza esemplare una bipartizione fondamentale. Quando l'accertamento emesso verso la società viene annullato per ragioni formali, l'accertamento del socio sopravvive. Quando viene annullato nel merito, allora cade anche quello.

Cosa significa "ragione formale"? Si pensi a una notifica inesistente o nulla, oppure al fatto che l'atto sia stato emesso dopo la cancellazione della società, quando la persona giuridica non esisteva più. In questi casi, il vizio attiene all'atto – alla sua validità procedurale – non al fatto economico che vi sta alla base. I ricavi extracontabili possono essere stati comunque prodotti; il socio ha comunque potuto beneficiarne. L'ufficio non ha perso il diritto di accertare quella situazione: ha solo sbagliato il destinatario o le modalità formali.

Se invece l'annullamento arriva perché il giudice accerta nel merito che quei maggiori ricavi non ci sono mai stati – che la ricostruzione dell'ufficio era errata, che le operazioni erano regolari, che il reddito accertato non esisteva – allora

viene meno il presupposto stesso. Non c'è niente da distribuire, perché non c'era niente da accertare. E la pretesa verso il socio cade di conseguenza.

TIPO DI ANNULLAMENTO DELL'ATTO SOCIETARIO	EFFETTO SULL'ACCERTAMENTO DEL SOCIO	MOTIVAZIONE
Vizio formale (notifica nulla, società già estinta al momento dell'atto)	Accertamento del socio rimane valido	Il fatto economico (maggiori ricavi) non viene escluso; solo l'atto è irregolare
Vizio sostanziale (assenza di maggiori ricavi nel merito)	Accertamento del socio cade	Viene meno il presupposto stesso della distribuzione presunta
Accertamento societario pendente o non definitivo	Accertamento del socio può procedere in parallelo	I due procedimenti sono autonomi; non è necessaria la definitività societaria

LA SUCCESSIONE NEI DEBITI FISCALI: IL MECCANISMO DELL'ART. 2495 C.C.

Un secondo pilastro della pronuncia riguarda la sorte delle obbligazioni tributarie all'estinzione della società. Il diritto societario – art. 2495 del codice civile – stabilisce che la cancellazione dal registro delle imprese estingue l'ente. Ma i debiti non spariscono: si trasferiscono ai soci secondo un meccanismo che la giurisprudenza ricostruisce come successione. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 3625/2025, hanno confermato questo impianto precisando però un limite fondamentale: i soci rispondono **entro il limite delle somme effettivamente percepite** dal bilancio finale di liquidazione.

In materia fiscale interviene poi l'art. 28, comma 4, del D.Lgs. 175/2014 (decreto semplificazioni), che introduce una finzione giuridica specifica: ai soli fini degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione, la cancellazione della società produce effetti solo decorsi 5 anni dalla relativa richiesta. Occorre però tenere presente che questa disposizione si applica esclusivamente alle società la cui domanda di cancellazione è stata presentata **successivamente al 13 dicembre 2014** (data di entrata in vigore del decreto). Nei contenziosi che riguardano cancellazioni anteriori, la norma non trova applicazione.

UN IMPORTANTE LIMITE: LE SANZIONI NON SI TRASFERISCONO

Un aspetto che merita attenzione specifica riguarda le sanzioni amministrative tributarie. La Cassazione, Sezione Tributaria, con la sentenza n. 5986 del 17 marzo 2026, ha chiarito che le sanzioni tributarie **non si trasferiscono ai soci** a seguito dell'estinzione della società. Questa limitazione, di carattere garantistico, è coerente con il principio di personalità della sanzione e con la natura non patrimoniale dell'obbligazione sanzionatoria. Il professionista che assiste un ex socio dovrà quindi distinguere con cura il debito d'imposta (trasferibile entro i limiti visti) dalla componente sanzionatoria (non trasferibile, salvo abuso dello schermo societario).

CHI RISPONDE: LA DELIMITAZIONE SOGGETTIVA

La Corte introduce una delimitazione soggettiva precisa. Possono essere chiamati a rispondere solo i soci che rivestivano quella qualità **al momento dell'estinzione della società** – non quelli che erano usciti prima.

Un esempio chiarisce il concetto. Si immagina una srl con tre soci: Tizio, Caio e Sempronio. Nel 2018 si verificano i maggiori ricavi extracontabili. Nel 2020 Tizio cede la sua quota ed esce dalla società. Nel 2023 la società viene cancellata. Tizio non succede nei debiti fiscali perché al momento dell'estinzione non era più socio. Caio e Sempronio, invece, ci sono ancora: subentrano nell'obbligazione tributaria e possono essere destinatari dell'accertamento.

SOGGETTO	ERA SOCIO ALLA CANCELLAZIONE?	RISPONDE DEI DEBITI FISCALI?	LIMITE
Socio presente alla cancellazione	Sì	Sì – succede nei debiti fiscali ex art. 2495 c.c.	Solo somme percepite dal bilancio finale (SS.UU. 3625/2025); no sanzioni (Cass. 5986/2026)
Socio uscito prima della cancellazione	No	No – estraneo al fenomeno successorio	Attenzione: potrebbe rispondere ex art. 36 D.P.R. 602/1973 se aveva ruolo gestorio
Socio presente alla formazione del reddito, uscito prima dell'estinzione	No	No – resta estraneo	Ma era socio alla chiusura dell'esercizio? In quel caso la presunzione di distribuzione si applica (Cass. 32742/2025)

■ L'AUTONOMIA DEL PROCEDIMENTO ACCERTATIVO DEL SOCIO

Un punto spesso frainteso nei contenziosi riguarda il rapporto logico tra i due procedimenti. La prassi dei giudici di merito – e anche di qualche difesa – tende talvolta a concepire l'accertamento del socio come un derivato, un riflesso di quello societario. La Cassazione smonta questa impostazione con continuità.

L'accertamento personale del socio si fonda su una potestà impositiva autonoma: non è un atto derivato in senso tecnico. Il presupposto economico – la presenza di ricavi non dichiarati in capo alla società – è comune, ma la pretesa tributaria verso il socio nasce da una valutazione distinta, che utilizza la presunzione di distribuzione come strumento sistematico. Questo spiega perché i due procedimenti possano correre in parallelo, anche quando l'accertamento societario è ancora sub iudice o è stato annullato per motivi procedurali.

Nella prassi, l'ufficio non è tenuto ad attendere la definitività dell'accertamento societario per procedere nei confronti dei soci. Può farlo contestualmente o anche successivamente, purché non siano maturati i termini di decadenza.

■ LE RICADUTE OPERATIVE PER IL PROFESSIONISTA

Questa pronuncia ha conseguenze pratiche immediate per chi assiste contribuenti coinvolti in accertamenti legati a società estinte o in via di liquidazione.

La difesa non può arrestarsi alla contestazione dei vizi formali dell'atto societario presupposto. Quella strada, da sola, non porta lontano se il presupposto economico non viene smentito. Occorre aggredire il merito: dimostrare che quei ricavi non c'erano, che la ricostruzione induttiva dell'ufficio era scorretta, che gli utili – se distribuiti – erano già stati assoggettati a imposta.

Sul fronte dell'ufficio, la pronuncia rafforza la possibilità di procedere all'accertamento dei soci anche quando l'atto societario sia stato notificato in modo irregolare o sia stato emesso nei confronti di un soggetto già estinto. La strategia accertativa può così proseguire senza che un vizio procedurale pregiudichi l'intera pretesa fiscale.

Un aspetto che i professionisti faranno bene a monitorare con attenzione riguarda i termini di decadenza. Il D.Lgs. 175/2014 ha introdotto la finzione quinquennale che mantiene in vita la società a fini fiscali per 5 anni dalla cancellazione – ma solo per le cancellazioni richieste dal 13 dicembre 2014 in poi. Scaduto il quinquennio, il fisco perde la possibilità di agire nei confronti dei successori-soci. È opportuno mappare queste finestre temporali sia in chiave difensiva che preventiva.

■ IL QUADRO SISTEMATICO: DOVE SI COLLOCA QUESTA PRONUNCIA

La pronuncia n. 8086/2026 non nasce in un vuoto. Si inserisce in una linea giurisprudenziale che spinge il diritto tributario verso una lettura sostanziale dei fenomeni economici, meno dipendente dalla forma giuridica degli enti coinvolti. Il fatto economico ha una sua autonoma rilevanza fiscale, che può sopravvivere alla dissoluzione del soggetto che lo ha generato.

Nel 2025 le Sezioni Unite, con la sentenza n. 3625, hanno già chiuso la questione di principio sulla responsabilità successoria dei soci: subentrano nei debiti, ma nei limiti di quanto percepito. La Cassazione n. 32742/2025 ha aggiunto la precisazione temporale: rileva la qualità di socio al momento della chiusura dell'esercizio. La n. 8086/2026 porta ora il tassello della bipartizione formale-sostanziale, completando un quadro che si va consolidando verso una tutela dell'erario più robusta, ma non illimitata.



STUDIO PIZZANO STUDIO SABATINO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)

Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

***Nota informativa:** Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (07/04/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.*



Studio
Sabatino
Pizzano
via
Sant'Alessio,
5,
83030
Venticano

STUDIO PIZZANO